

ATTO N. DD 1136

DEL 17/03/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO – VARIANTE PARZIALE N. 26 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Volpiano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con Variante Strutturale n. 22 approvata con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;
- ha approvato diciannove Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana **in data 04/02/2021** con note prot. 2583 (PEC ns. prot. 13342), prot. 2582 (PEC ns. prot. 13338), prot. 2581 (PEC ns. prot. 13334), prot. 2577 (PEC ns. prot. 13333); prot. 2574 (PEC ns. prot. 13325); prot. 2562 (PEC ns. prot. 13318) ed **in data 05/02/2021** con nota prot. 2671 (PEC ns. prot. 13639), prot. 2699 (PEC ns. prot. 13632), prot. 2670 (PEC ns. prot. 13632) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (*Prat. n. VP-03/2021*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "*AMT NORD*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "*AMT-N.E.*", rispetto al quale

ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.); non è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: *Torrente Bendola* e *Banna*, *Torrente Malone*, *Torrente Ritano*; *Rio della Vauda*, *Rio di San Giovanni*, *Torrente Malonetto*;

dato atto che il Comune di Volpiano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 26, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- prevedere interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici nel Centro storico e nelle aree di contorno;
- contemplare interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale mediante la riclassificazione di alcune aree e ripermimetrazione di lotti;
- adeguare ed ampliare le attività produttive esistenti mediante riclassificazione aree produttive dismesse e densificazione edilizia di aree produttive in attività;
- modificare le modalità di intervento su aree a Servizi privati ed individuare un'area di compensazioni ambientali;
- prevedere diversi interventi minori, correzioni e specificazioni;
- apportare alcune modifiche all'apparato normativo;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera

contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS“. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene [**da integrare**] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente [**da precisare**], nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **20 marzo 2021**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle

Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 26 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 26. al P.R.G.C. vigente (ai sensi

dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Volpiano, le seguenti osservazioni:

- a. Condizioni di Variante parziale: dal prospetto riepilogativo denominato “*VARIAZIONI PARAMETRICHE DEFINITE DALLA VARIANTE PARZIALE 26*” riportato nella premessa dell'atto di adozione della Variante in oggetto e nella Relazione Illustrativa, si evince un aumento della capacità insediativa residenziale di 20 abitanti rispetto al PRG Vigente. Detto aumento è **in contrasto** con quanto disposto dall'art. 17 comma 5 lettera e) della L.R. 56/77 che recita: “*non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del Prg vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti....*”. E' pertanto necessario modificare la Variante avendo cura che la C.I.R. non superi il valore definito con la precedente Variante parziale n. 25.
Si precisa che, trattandosi di osservazione inerente la classificazione della Variante, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede “*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse ... dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*”.
- b. Rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione di C.C. n° 3 del 28.1.2021: l'atto riporta la mera attestazione che “*la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali ...*”, in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità “*... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*”.
La tabella denominata “*VARIAZIONI PARAMETRICHE DEFINITE DALLA VARIANTE PARZIALE 26*” riporta un valore di Cirt parti a 18.402 abitanti, senza precisare a quale Variante sia riferito. Si ricorda che a mente dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. “*la deliberazione di adozione della variante parziale contiene un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente*” ossia del PRG come modificato dalla precedente Variante Parziale 25. Inoltre è necessario integrare la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, con particolare riferimento alla lettera d) dell'art. 17 comma 5 della L.U.R. A titolo collaborativo ed a beneficio delle correzioni da apportare anche a seguito delle osservazioni di cui in seguito, si precisa che la verifica sulla varianza delle aree per Servizi disciplinata dall'art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.U.R., va condotta sulla sommatoria degli Standard di cui all'art. 21 e 22 in quanto la norma recita “*non riducono [non aumentano] la quantità globale delle aree per servizio di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante ...*”. Pertanto le righe denominate “*margini di variazione ...*” della tabella *sopracitata* dovranno fare riferimento alla somma delle variazioni delle superfici a Standard, indipendentemente se riferite all'art. 21 oppure all'art. 22 della L.U.R.. Si segnala infine che nelle dichiarazioni riportate nella premessa, si fa riferimento, verosimilmente per un errore materiale, alla realizzazione di una “*struttura socio-assistenziale R.S.A.*” di cui non si trova riscontro negli elaborati della Variante.
Si invita l'Amministrazione Comunale a recepire quanto sopra indicato nell'atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo della Variante stessa.
- c. Firma degli elaborati: si rammenta la necessità che gli elaborati di Variante vengano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (nel caso di documenti informatizzati con firma digitale), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati.
- d. Preesistenza opere di urbanizzazione primaria – pag. 58 e seguenti della Relazione illustrativa:

considerato che “... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali ... [cfr. art. 17, c. 6, L.R. 56/1977]”, si rileva che gli elaborati prodotti rappresentano solo parzialmente il quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, commi 7 e 7 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,.

- e. Monetizzazione aree a Standard urbanistici: si rileva un diffuso ricorso alla monetizzazione delle aree a Servizi pubblici previsti dagli interventi in Variante. Si ricorda che ciò è consentito a condizione del rispetto delle superfici minime a Standard previste dalle norme, di cui è opportuno produrre verifica negli elaborati del Progetto definitivo.
- f. Perimetrazione centro abitato : dall'esame della documentazione del progetto preliminare non è stato possibile riscontrare se il vigente P.R.G.C. sia corredato della perimetrazione ex art. 12, comma 2, n. 5 bis) della citata LR. 56/1977 e s.m.i.; pertanto, qualora non sussista tale condizione, si invita l'Amministrazione comunale a provvedere in tal senso conformemente ai disposti dell'art. 81 della L.U.R. citata.
- g. Materia ambientale: l'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l'iter procede”.
- h. A titolo collaborativo si segnala che in alcuni estratti cartografici riportati nelle schede della relazione illustrativa compaiono, nella versione in Variante, “circonferenze di diametro ridotto di colore nero”, verosimilmente rappresentanti vegetazione arborea, non presenti nel corrispondente estratto riferito al PRGC vigente. Si citano a titolo esemplificativo le schede B3 e B7.
- i. Schede di modifica dell'elaborato “Relazioni illustrativa – modifiche cartografiche e normative”: si riportano di seguito una serie di annotazioni da approfondire in sede di predisposizione del progetto definitivo.
- o **Scheda B1**: al fine di avere una corretta valutazione dell'aumento di capacità insediativa originata dall'intervento sull'area oggetto della scheda di Variante si ritiene opportuno ricalcolare l'incremento della cirt partendo dall'analisi complessiva delle volumetrie realizzabili sul lotto (fermi restando gli abitanti esistenti). Si ritiene infatti che l'indicazione di 7 abitanti indicati in tabella n° 3 non sia corretta in quanto la volumetria di 1216 mc già prevista con Variante 14 da origine a 10 abitanti ($1216 \text{ mc} : 120 \text{ mc/ab} = 10,13$) in luogo dei 7 indicati.
Per porre rimedio al refuso sopra segnalato, verosimilmente dovuto ad errore materiale, e considerato che le modifiche apportate a suo tempo dalla Variante 14 sono abrogate con la presente Variante 26, si ritiene opportuno calcolare l'aumento della cirt sulla base della volumetria effettivamente realizzabile sul lotto, ossia $1989 \text{ mc} : 120 \text{ mc/ab} = 16,58$ abitanti (approssimati a 17) con un aumento rispetto a quanto previsto dal PRG vigente di 10 unità (17 - 7).
 - o **Scheda B3**: considerate le ridotte dimensioni della via Chopin, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere la dismissione delle aree a standard in luogo della prevista monetizzazione, in modo da dotare la via di parcheggi pubblici o di spazi per manovra per mezzi di grandi dimensioni (ad esempio mezzi di soccorso) di cui la via appare non dotata.
 - o **Scheda B5**: non si coglie il nesso tra le motivazioni riportate nella scheda di variante ed la necessità cambiare destinazione ad una porzione cortilizia da RRU ad R. Si segnala inoltre che le disposizioni previste nell'area dalla Variante 10/B7 sono ancora presenti nel testo coordinato delle N.d.A., mentre

nella scheda, paragrafo “*modifiche normative*” si legge che il testo “*è così sostituito*”, lasciandone intendere l’abrogazione.

- **Scheda B6:** nel prender atto della avvenuto recupero dell’edificio, si ritiene opportuno mantenere l’attuale destinazione RRU “*Espansioni storiche di originario impianto rurale*”, ridefinendo la sottozona normativa da A2 “*Complessi edilizi da recuperare*” ad A1 “*Complessi edilizi recuperati*”. Si segnala che la riclassificazione dell’area da RRU ad R “*Espansioni recenti consolidate*” comporta, ai sensi dell’art. 21 N.d.A. del vigente PRG, la possibilità di ampliamenti del fabbricato esistente (“*... Sono comunque ammessi 150 mc indipendentemente dalla volumetria propria dell’edificio esistente adibito ad abitazione*”). Qualora per il fabbricato insistente sull’area oggetto di Variante non siano possibili ampliamenti, così come appare in base alle informazioni disponibili, sarà necessario tener conto delle nuove possibilità di ampliamento nel computo degli abitanti insediabili (cirt) di cui all’art. 17 comma 5 lettera e).
- **Scheda B7:** in considerazione dell’avanzato stato di realizzazione del fabbricato autorizzato dal permesso di costruire n° 4/2016 (già inserito in mappa catastale come da estratto planimetrico allegato alla Relazione Geologica) e della volontà di non aumentare la volumetria realizzabile sul lotto, si ritiene più consona la destinazione a Verde Privato dell’area oggetto di proposta di Variante.
- **Scheda C2:** considerata la volontà di consentire la realizzazione all’interno dello stabilimento di locali ricettivi senza derogare agli indici previsti per l’area dalla Tabella di Sintesi n° 6, occorre prevedere la necessità di rendere disponibili gli Standard dedicati alla nuova destinazione prevista di cui all’art. 21 comma 3 della L.R. 56/77. Tali Standard andranno computati nella verifica del parametro di parzialità della Variante di cui all’art. 17 comma 5 lettera c) e d). Occorre inoltre, previa verifica delle modalità di calcolo utilizzate dal PRG, aggiornare il parametro della Cirt di cui all’art. 17 comma 5 lettera e) della citata legge per il calcolo della capacità insediativa con riferimento alla capacità ricettiva turistica.
- **Scheda C3:** l’ampliamento della SUL per una superficie sino a 2000 mq è da considerarsi alla stregua di un aumento dell’indice di zona: occorre pertanto condurre apposita verifica di cui all’art. 17 comma 5 lettera f) della L.U.R.. (*non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive ...*).
- **Scheda C4:** si ritiene opportuno progettare il passaggio pedonale per l’attraversamento della ferrovia avendo particolare cura per la messa in sicurezza (eventualmente prevedendo un sovrappasso o un sottopasso pedonale) e, visto l’inevitabile aumento della frequenza di attraversamento della ferrovia generato dalla realizzazione dell’intervento previsto sui fabbricati dell’ex Consorzio Agrario, subordinare l’attuazione di quest’ultimo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell’attraversamento ferroviario.
- **Scheda C5 – Viabilità:** il tratto stradale della Via Torino (S.P. n° 3) di competenza dalla Città Metropolitana di Torino ed interessato dalla redistribuzione planimetrica della aree a Servizi, è perimetrato esternamente all’abitato, in pieno rettilineo e comunque interessato da costanti e significativi volumi di traffico. Sentita la competente Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, si segnala pertanto, vista la destinazione a Servizi con previsione di parcheggi, quanto segue.
 - "- Lungo il lato destro (direzione verso il centro di Volpiano) sostanzialmente si confermerebbe l’attuale conformazione e destinazione delle aree in fregio alla S.P., considerando che tutte le complanari di servizio confluiscono nell’accesso immediatamente precedente il Km. 7, a condizione che dette aree rimangano separate dalla carreggiata tramite il fosso stradale e, se del caso, protette da barriere di sicurezza od anche in funzione antiabbagliamento. Essendo presente una fermata TPL sarebbe opportuno, approfittando della disponibilità delle aree, normalizzarla con sistemazione consona al contesto extraurbano.
 - Gli spazi antistanti le recinzioni ed i muri, per il primo tratto lungo il lato sinistro (direzione

verso il centro di Volpiano), non sembrano garantire le distanze per accessi a parcheggi secondo i criteri del lato opposto, detto che dovranno anche in questo caso essere separati dalla carreggiata e consentire le manovre esclusivamente all'interno di un'area complanare, atteso che gli accessi presenti debbono essere provvisti di autorizzazione e comunque vige l'obbligo, anche in caso di previsione di nuovi innesti, di rispettare la distanza di m. 300 tra accessi sullo stesso lato.

La prosecuzione in direzione Nord dovrà necessariamente prevedere idonea confluenza e sistemazione verso il nodo caratterizzato dall'intersezione canalizzata con corsie di accumulo centrali.

In linea generale quindi occorrerà definire le caratteristiche geometriche e le varie compartimentazioni delle aree a servizi ipotizzate, nel rispetto della sezione stradale di Cat. C e della classificazione delle intersezioni rispettando come detto le distanze tra accessi, acquisendo parere e autorizzazioni in materia di viabilità.

Si rammenta infine che la realizzazione delle opere potrebbe presupporre l'attraversamento pedonale che, in siffatto contesto, costituirebbe pericoli e quindi dovrebbe essere oggetto di attento esame a livello progettuale."

- **Scheda C6:** si segnala che il conteggio degli abitanti insediabili riportati nella scheda pare non essere corretto. Infatti l'utilizzo dell'indice capitario di 55 mq/ab di cui all'art. 14 lettera e1 delle vigenti N.d.A. del Prg è espressamente riferito al Centro Storico mentre si ritiene congruo l'utilizzo dell'indice capitario di 45 mq/ab di cui alla lettera d (interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione). L'incremento di capacità insediativa residenziale generato dall'intervento, sulla base dei dati indicati in relazione, diventa: $550 \text{ mq di SUL} : 45 \text{ mq/ab} = 12,22 \text{ abitanti in luogo dei } 10 \text{ abitanti calcolati}$.

Occorre pertanto tenere conto di detta variazione nel calcolo delle variazioni del parametro capacità insediativa residenziale (art. 17 comma 5 lettera e) della L.U.R.). A titolo collaborativo, considerato il contesto di particolare sensibilità ambientale in cui è inserito l'insediamento di cui si prevede il recupero (Vauda) e gli elementi di pregio architettonico di cui paiono dotati gli edifici insistenti sull'area, si suggerisce di prevedere il recupero dei fabbricati escludendo gli interventi di demolizione e ricostruzione.

- **Scheda D1:** con la Variante parziale n° 4 venne cambiata la destinazione dell'area in esame in Spr 9 "Servizi privati collettivi". Qualora la destinazione dell'area prima della Variante 4 fosse stata residenziale, occorre computare l'aumento di Cirt per la verifica della parzialità della Variante (art. 17 comma 5 lettera e).
- **Scheda D2:** per gli aspetti urbanistici considerate le dimensioni della volumetria oggetto di cambio di destinazione d'uso e le disposizioni di cui all'art. 29 delle vigenti N.d.A. del PRGC, occorre prevedere il reperimento di superfici a Standard di cui all'art. 21 punto 3 della L.U.R. computando dette aree nella verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.U.R.. Per quanto attiene il Rischio Industriale, su indicazione della competente Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza siti produttivi con nota prot. 30995 del 15.3.21 si segnala che la riclassificazione dell'area a Servizi privati collettivi ne aumenta la vulnerabilità al rischio industriale. "Per rendere effettiva la previsione che l'iniziativa non comporti il sorgere di una categoria A o B di elemento vulnerabile ai sensi del DM 09-05-2001 – **categorie non ammesse dal RIR in quanto ricomprese in area di esclusione derivante dallo stabilimento ENI** - è opportuno prescrivere che la variante individui a priori il massimo numero di persone ammissibili nell'insediamento e la frequenza delle aperture, in particolare per gli affollamenti in luogo aperto; inoltre è opportuno rammentare la necessità del rispetto rigoroso delle norme che il RIR stesso prevede per le aree sia di esclusione sia di osservazione, in quanto ricomprese".



Città metropolitana di Torino

- **Scheda D3:** la previsione di ampliamento dell'edificio esistente con destinazione "attività di ristorazione e somministrazione" richiede l'individuazione di aree a Standard pubblici previsti dall'art. 21 comma 3 della L.U.R. Occorre inoltre aggiornare i parametri di verifica di parzialità della Variante di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77.
 - **Scheda E5:** si segnala che la modifica proposta interessa anche aree identificate con la sigla "IE2" impianti industriali e/o artigianali esistenti e confermati di cui occorre dare atto negli elaborati descrittivi verificando l'invarianza di superficie. Si segnala inoltre che la modifica cartografica è riferita alla tavola 4.2 Dx e non Sx come indicato nella scheda
3. **di trasmettere** al Comune di Volpiano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/03/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo